



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Regolamento per l'attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce

(Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007)

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 06.08.2012



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Articolo 1 - Riferimenti normativi

La normativa nazionale e regionale a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.
- Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- Regolamento Regionale Puglia n. 24 del 27 settembre 2007: “Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale”.
- Legge 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
- Decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56: "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Articolo 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza Provincia di Lecce.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.



Articolo 3 – Definizioni

1. **“Ente locale competente”** è l'autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
2. **“organismo incaricato”** è la società alla quale sono assegnate dalla Provincia di Lecce, le competenze per effettuare le operazioni di accertamento e ispezione; di seguito è indicato semplicemente con la dicitura “organismo”;
3. **“accertamento”** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
4. **“ispezioni su edifici ed impianti”** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
5. **“ispettore”** è il soggetto incaricato dall'Autorità locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza;
6. **“climatizzazione invernale o estiva”** è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
7. **“conduzione”** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
8. **“controlli sugli edifici o sugli impianti”** sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
9. **“impianto termico”** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
10. **“impianto tecnologico idrico sanitario”** è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella descrizione di cui al punto 9 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria;
11. **“impianto termico di nuova installazione”** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
12. **“manutenzione ordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme di operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
13. **“manutenzione straordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

14. **“potenza termica convenzionale di un generatore di calore”** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
15. **“potenza termica del focolare di un generatore di calore”** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
16. **“proprietario dell'impianto termico”** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
17. **“rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
18. **“rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico”** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
19. **“rendimento termico utile di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
20. **“ristrutturazione di un impianto termico”** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
21. **“sostituzione di un generatore di calore”** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
22. **“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”** è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
23. **“manutentore autorizzato o semplicemente manutentore”** è la ditta iscritta nell'apposito elenco della Provincia di Lecce, autorizzata alla trasmissione delle dichiarazioni e dei rapporti di controllo degli impianti termici;
24. **“bollino verde”** è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti a norma di legge. Ad ogni bollino è associato un codice impianto. Successivamente il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all'impianto su tutti i successivi bollini, che saranno privi di codice. Una parte è applicata sul libretto d'impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all'organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l'utente;
25. **“bollino arancione”** è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti che presentano non conformità



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

alle norme di legge. Ad ogni bollino è associato un codice impianto. Successivamente il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all'impianto su tutti i successivi bollini, che saranno privi di codice. Una parte è applicata sul libretto d'impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all'organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l'utente;

26. **“bollino rosso”** è il tagliando in numero di quattro copie uguali e con immagine olografica antiduplicazione da utilizzare per la dichiarazione degli impianti disattivati. Ad ogni bollino è associato un codice impianto. Successivamente il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all'impianto su tutti i successivi bollini, che saranno privi di codice. Una parte è applicata sul libretto d'impianto o di centrale, una seconda parte sul rapporto di controllo da inviare alla Provincia o all'organismo incaricato, una terza parte sulla copia del rapporto di controllo per il manutentore, la quarta parte sulla copia del rapporto di controllo per l'utente.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli edifici e porzioni di essi ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del presente regolamento i moduli radianti, gli aerotermini e i termoconvettori, gli impianti di qualsiasi potenzialità che siano alimentati a combustibile solido e siano collegati ad una rete di distribuzione del calore, gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile con i limiti di cui al successivo periodo, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari **attivi etc.**, gli impianti tecnologici idrico sanitari che provvedono alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile, sono soggetti ad accertamento ed ispezione nel caso in cui la somma complessiva delle potenze delle apparecchiature installate nella medesima unità immobiliare sia superiore a 4 kW.

Se l'impianto è alimentato da due generatori di calore il cui funzionamento del primo escluda il secondo e viceversa, si dovrà dichiarare un unico impianto ma presentare il rapporto di controllo di entrambi i generatori. Si dovrà applicare il bollino al generatore avente potenza più elevata.

In merito agli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale **mediante pompe di calore** di cui al punto 3 si precisa che:

- Sono soggetti ad accertamento ed ispezione quando la somma complessiva delle potenze degli apparecchi/split installati in una stessa unità immobiliare è superiore a 4 kW.
- Per le sole civili abitazioni, sono soggetti solo se costituiscono la fonte principale di riscaldamento e la somma delle singole potenze nominali, rese in riscaldamento, degli apparecchi/split installati è maggiore di 4 kW.
- Se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più split a pompa di calore con potenzialità < 15 kW si dovrà effettuare la somma delle potenze di ogni singolo apparecchio/split al fine di calcolare la potenzialità totale dell'impianto;
- Se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più apparecchi a pompa di calore con potenzialità ≥ 15 kW non collegati alla stessa rete di canalizzazione si dovranno considerare impianti separati e dichiararli separatamente;



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

- e) Se nella stessa unità immobiliare sono presenti due o più apparecchi a pompa di calore collegati alla stessa rete di canalizzazione si deve considerare un unico impianto con potenzialità totale pari alla somma delle potenzialità delle pompe di calore collegate

Sono esclusi gli impianti termici realizzati con apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti al presente regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Articolo 5 – Obbligo di dichiarazione degli impianti a norma (bollino verde)

La dichiarazione dell' avvenuto controllo di efficienza energetica e dell' avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviarla alla Provincia di Lecce mediante la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico corredato di bollino verde apposto dal manutentore nei casi in cui l'impianto sia a norma in relazione ai motivi di non conformità dell'allegato B.

La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e sarà un obbligo del manutentore.

I controlli di efficienza energetica e quindi la dichiarazione/trasmissione del rapporto di controllo tecnico devono essere effettuati e trasmessi alla Provincia di Lecce almeno con le seguenti scadenze temporali o periodicità (sarà ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni):

- a) Ogni anno:
- per gli impianti alimentati a combustibile solido o liquido, indipendentemente dalla potenza;
 - per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;
 - per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore potenza nominale ≥ 35 kW.
- b) Ogni due anni:
- per gli impianti diversi da quelli individuati al punto precedente, nel caso in cui abbiano una potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
 - per gli impianti di condizionamento a pompa di calore con potenza inferiore a 35 kW.

La dichiarazione/trasmissione del rapporto di controllo rilasciato nel pieno rispetto delle suddette periodicità deve comunque pervenire alla Provincia di Lecce, entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati o di sostituzione di generatori di calore, il manutentore deve inviare alla Provincia di Lecce, per via telematica, la seguente documentazione:

- la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 rilasciata dalla ditta installatrice previo rilevamento dei parametri della combustione;
- la scheda identificativa dell'impianto;
- il rapporto di controllo tecnico, corredato di "bollino verde", conforme all'allegato "F" e "G" del D. Lgs. n. 192/05 e s.mm.ii., attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

- La trasmissione per via telematica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo (annuale o biennale).

Tutti gli impianti nuovi dal 01/01/2012 sino all'avvio della campagna di dichiarazione a regime rientreranno nella procedura della fase transitoria. (art. 20 del presente Regolamento)

Articolo 6 – Obbligo di dichiarazione degli impianti non a norma (bollino arancione)

La dichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica e dell'avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici non a norma presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviare alla Provincia di Lecce la dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico mediante la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico corredato di bollino arancione apposto dal manutentore nei casi in cui l'impianto non sia a norma e/o presenti situazioni di non conformità di cui all'allegato B.

La trasmissione del rapporto di controllo tecnico dovrà avvenire esclusivamente per via telematica nel rispetto delle periodicità e con le medesime modalità stabilite all'articolo 5 e sarà un obbligo del manutentore.

La Provincia di Lecce ricevuto il rapporto di controllo tecnico con il bollino arancione, diffida il responsabile dell'impianto ad eliminare le non conformità rilevate entro 90 giorni. Tale termine può essere differito di ulteriori 180 giorni previa comunicazione motivata da inoltrarsi, a mezzo raccomandata A/R o e-mail o fax alla provincia di Lecce o all'organismo incaricato.

La Provincia di Lecce non potrà effettuare ispezioni con onere nel periodo durante il quale il responsabile dovrà provvedere alla messa a norma.

Il manutentore dopo aver eliminato le non conformità rilevate, trasmette alla Provincia di Lecce il nuovo rapporto di controllo di impianto a norma, corredato del bollino verde.

Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il responsabile d'impianto non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto con onere di cui alla tabella dell'art. 17.

Articolo 7 – Obbligo di dichiarazione degli impianti disattivati (bollino rosso)

La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici disattivati presenti sul territorio di competenza della Provincia di Lecce.

A tal fine è obbligatorio inviare alla Provincia di Lecce la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico mediante la trasmissione di un rapporto di controllo tecnico (allegato C) corredato di bollino rosso su cui devono essere annotate le modalità di disattivazione.

Si intendono impianti disattivati:

- gli impianti in precedenza attivi che al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
- gli impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto.

La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità di disattivazione, sono riportate sul libretto di impianto/centrale

Sono considerati mai attivati e pertanto non soggetti agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli impianti che non sono stati ancora ultimati e quindi mai andati in funzione in quanto privi di



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

parti senza le quali l'impianto non può funzionare (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori).

E' fatto obbligo a tutti i responsabili d'impianto che decidano di disattivare un impianto termico, di far effettuare le seguenti operazioni dal manutentore:

- disattivare l'impianto;
- registrare sul libretto d'impianto (sez. 9) o di centrale (sez. 11), a seconda della potenzialità, la data di disattivazione;
- redigere il rapporto di controllo (allegato C) in triplice copia su cui apporre il bollino rosso, descrivendo la modalità di disattivazione;
- apporre il bollino rosso sul libretto d'impianto;
- trasmettere all'organismo incaricato, esclusivamente per via telematica, copia del rapporto di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta disattivazione.

Non sono soggetti alla procedura di cui sopra, tutti i responsabili degli impianti disattivati che hanno provveduto ad inviare comunicazione di impianto disattivato nei bienni precedenti o la cui disattivazione sia stata già rilevata durante le ispezioni nei bienni precedenti.

La Provincia o l'organismo incaricato provvederà ad effettuare il controllo gratuito su tutti gli impianti precedentemente disattivati per apporre il bollino rosso.

Al responsabile d'impianto che non disattivi l'impianto secondo le modalità previste nel presente articolo, in sede di ispezione verrà applicato l'onere di cui alla tabella dell'art. 17 (commisurato alla potenza dell'impianto stesso), con eventuale diffida alla messa a norma nei seguenti casi:

- qualora l'impianto disattivato risulti privo di rapporto di controllo con bollino rosso;
- qualora in sede di ispezione a campione, si riscontri che l'impianto risulti ancora attivo;
- qualora la comunicazione di disattivazione sia stata inviata successivamente alla ricezione del preavviso di ispezione.

Articolo 8 – Riattivazione dell'impianto

Il responsabile dell'impianto che decida di riattivare l'impianto termico, deve far effettuare dal tecnico le seguenti operazioni:

- far redigere il rapporto di controllo con rilevamento dei parametri della combustione in triplice copia;
- far apporre il bollino verde sulle tre copie del rapporto di controllo;
- far trasmettere all'organismo incaricato, esclusivamente per via telematica, copia del rapporto di controllo entro 60 giorni dall'avvenuta riattivazione.

Articolo 9 – Accertamento delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni (rapporti di controllo tecnico) trasmesse e pervenute alla Provincia di Lecce, in automatico tramite il software di gestione, saranno soggette ad accertamento documentale al fine di verificare la rispondenza alle norme vigenti, il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti ed il corretto stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e, qualora se ne rilevi la necessità, la stessa Provincia o l'organismo incaricato si attiverà presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

Lo stesso software, appositamente realizzato dalla Provincia di Lecce, durante l'inserimento dei dati da parte del manutentore porrà in evidenza e segnalerà le situazioni di non conformità di cui all'allegato B che non ammettono la trasmissione della dichiarazione con "Bollino Verde". Nel caso in cui tali difformità non potranno essere eliminate la dichiarazione dovrà essere trasmessa con "Bollino Arancione".



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

La dichiarazione, se pur trasmessa e registrata nel software, sarà comunque ritenuta non valida:

- in assenza di bollino verde/arancione/rosso applicato alla “dichiarazione” (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell’avvenuto versamento);
- se trasmessa fuori termine (dopo i sessanta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino verde);
- se la data del Controllo di efficienza energetica presenta una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all’ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 14 mesi (1 anno + 60 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale.

Articolo 10 – Ispezioni

La Provincia di Lecce o l’organismo incaricato provvedono, tramite il software gestionale, all’accertamento delle dichiarazioni e dei rapporti di controllo tecnico pervenuti.

I medesimi soggetti provvedono annualmente ad effettuare ispezioni presso gli utenti finali al fine del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico.

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali, l’organismo pone attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti; programma le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

L’assenza di regolare controllo e manutenzione sarà considerata indicazione di maggiore criticità

Articolo 11 – Ispettori

Il D. Lgs. 192/2005 e s.mm.ii. prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici.

Le ispezioni sugli impianti termici, oggetto del presente regolamento, vengono effettuate da personale tecnico esperto incaricato dalla Provincia di Lecce che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L’ispettore ha libero accesso agli impianti e controlla che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della legislazione e alle normative tecniche applicabili.

In fase di accesso all’impianto da ispezionare, l’ispettore esibisce il proprio tesserino di riconoscimento.

Al termine dell’ispezione, l’ispettore redige il verbale di ispezione.

Tale documento predisposto in triplice copia, è sottoscritto dall’ispettore e dal responsabile dell’impianto, o da suo delegato; una copia è consegnata al responsabile dell’impianto o al suo delegato, che ne cura la conservazione.

Il responsabile d’impianto non si può rifiutare di apporre la firma sul verbale di visita; in caso ciò avvenga l’ispettore procede all’annotazione sul verbale stesso del predetto rifiuto e ne dà comunicazione immediata agli Enti competenti per i provvedimenti del caso.

L’ispettore effettua almeno le seguenti verifiche:

- a) accerta le generalità del responsabile dell’impianto termico;
- b) accerta l’esistenza presso l’impianto del libretto di impianto o di centrale di cui agli allegati I e II al D.M. 17/03/2003, la sua corretta compilazione, nonché i parametri in esso riportati;
- c) accerta che le operazioni di manutenzione e controllo ordinarie e straordinarie siano annotate sul libretto di impianto o di centrale;



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

- d) accerta la presenza della dichiarazione o delle dichiarazioni di conformità o della dichiarazione di rispondenza, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.M. n 37/2008, compilata in tutte le sue parti, con i riferimenti alle norme applicabili e completa dei suoi allegati obbligatori;
- e) accerta la presenza dei rapporti controllo tecnico che attestano la regolare conduzione e manutenzione dell'impianto;
- f) accerta che il responsabile d'impianto/centrale o il terzo responsabile, conduca l'impianto e faccia eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e di controllo di efficienza energetica almeno secondo le prescrizioni e le periodicità minime stabilite dall'allegato L del D. Lgs. 192/05 e s.mm.ii. In caso di assenza di istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione da parte dell'impresa installatrice ed in caso di non reperibilità delle istruzioni tecniche del fabbricante relative al generatore di calore le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dovranno essere effettuate con una periodicità almeno annuale;
- g) accerta che il manutentore incaricato del controllo e della manutenzione esegua dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente;
- h) verifica che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 380/2001;
- i) accerta nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
- j) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale, conforme all'allegato I del D.M. 17/03/2003, nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale di 35 kW, i risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell'ispettore (a cui deve essere allegato il vecchio libretto conforme all'allegato F del D.P.R. n. 412/93);
- k) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto, conforme all'allegato II del D.M. 17/03/2003, nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 kW, i risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell'ispettore (a cui deve essere allegato il vecchio libretto conforme all'allegato G del D.P.R. n.412/93);
- l) esegue tutte le verifiche previste, in relazione alla tipologia degli impianti, giustificando in modo dettagliato e puntuale di eventuali impedimenti;
- m) riscontra la completezza e veridicità dei dati e dei parametri contenuti nel rapporto di controllo trasmesso, in relazione all'effettivo stato dei luoghi e dell'impianto;
- n) effettua le verifiche previste dalla normativa per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti mediante macchine e sistemi diversi dai generatori di calore quali ad esempio le pompe di calore, etc..

Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'azione ispettiva si esplica anche attraverso quanto disposto al comma 17 dell'allegato L al D. Lgs. 192 e s.mm.ii. (le modalità di effettuazione, nonché l'onere da applicarsi, saranno oggetto di apposita delibera a seguito di valutazione dettagliata delle attività specifiche da svolgere).

In presenza di situazioni di grave ed immediato pericolo, l'ispettore dà opportuna comunicazione al competente servizio della Provincia.

Articolo 12 - Modalità di esecuzione delle ispezioni

L'organismo incaricato procede ad effettuare le ispezioni nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Qualora all'esito del primo controllo siano riscontrate delle non conformità sull'impianto, l'ispettore procede a diffidare il responsabile alla messa a norma entro un termine adeguato alla



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

pericolosità della non conformità rilevata ed alle oggettive difficoltà di intervento per l'eliminazione della stessa non conformità, comunque non superiore ai 90 giorni .

Il manutentore dopo aver eliminato le non conformità rilevate, trasmette alla Provincia di Lecce il nuovo rapporto di controllo di impianto a norma, corredato di bollino verde.

Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto con onere di cui alla tabella dell'art. 17.

In tale seconda ispezione, che prevede il pagamento di un onere commisurato alla potenza secondo la tabella di cui all'art. 17, l'ispettore dovrà verificare che il responsabile dell'impianto, abbia messo a norma l'impianto.

In caso contrario la Provincia di Lecce provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del D. Lgs. 192/05.

Il responsabile d'impianto, in caso di oggettivi impedimenti, può richiedere una proroga del termine di adeguamento di cui al precedente comma per un massimo di ulteriori 180 giorni .

Il responsabile dell'impianto non può rifiutare o impedire l'accesso agli ispettori addetti al controllo.

Nel caso in cui sia negato agli ispettori di entrare e/o controllare l'impianto termico, l'organismo incaricato provvede all'applicazione dell'onere per mancata ispezione (vedi tabella art. 17) e contestualmente dà opportuna comunicazione al competente servizio della Provincia.

A seguito del predetto rifiuto, si provvede a comunicare la data della nuova ispezione al responsabile dell'impianto o al proprietario dell'immobile, se diverso dal primo, che nel contempo è posto al corrente dell'eventuale responsabilità penale per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale in caso di reiterato rifiuto.

Articolo 13 – Tempistiche per l'esecuzione delle ispezioni

La Provincia di Lecce o l'organismo incaricato comunica la data per il controllo dell'impianto termico al responsabile dello stesso impianto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'ispezione.

Tale comunicazione è effettuata con raccomandata A.R. o con trasmissione a mano a mezzo dell'apposito servizio fornito dai notificatori dell'azienda.

Nel caso in cui non si possa procedere all'ispezione nella data prevista per motivi riconducibili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato a titolo di rimborso spese, l'onere di cui all'art. 17 del presente regolamento, solo nel caso in cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al primo comma.

Il responsabile dell'impianto può chiedere di rinviare la data dell'ispezione una sola volta senza incorrere nel pagamento dell'onere di cui di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Tale comunicazione deve pervenire all'organismo incaricato, entro tre giorni dalla data prevista a mezzo raccomandata A.R. o e-mail o fax.

L'organismo provvederà a comunicare con raccomandata A.R., con trasmissione a mano o con e-mail o con fax , la nuova data del controllo sull'impianto.

Qualora non sia possibile procedere all'ispezione nei termini previsti e/o rinviati, la Provincia di Lecce o l'organismo incaricato provvede a dare opportuna comunicazione al competente Servizio della Provincia di Lecce.

Articolo 14 – Ispezioni a campione senza onere

Gli impianti dichiarati con bollino verde secondo le modalità previste dal presente regolamento e che risultino a norma a seguito dell'accertamento documentale, possono essere soggetti ad ispezione a campione senza onere.



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Articolo 15 – Ispezioni con onere secondo la tabella di cui all'art.17

Sono soggetti ad ispezione con relativo onere commisurato alla potenzialità dell'impianto secondo gli importi determinati dalla tabella di cui all'art. 17 gli impianti:

- non dichiarati.
- dichiarati, ma con dichiarazione priva di bollino (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell'avvenuto versamento);
- dichiarati con bollino con trasmissione fuori termine (dopo i sessanta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino);
- dichiarati con bollino la cui data del Controllo di efficienza energetica presenti una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all'ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 14 mesi (1 anno + 60 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale;
- dichiarati con bollino arancione che a seguito di diffida non inviino la successiva dichiarazione di messa a norma;

Impianti non a norma alla prima ispezione per i quali si procederà con l'invito alla messa. Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto con onere di cui alla tabella dell'art. 17.

Articolo 16 - Oneri per l'acquisto dei bollini

Gli oneri che dovranno essere corrisposti alla Provincia per l'acquisto dei bollini, saranno determinati con apposito provvedimento della Provincia di Lecce in base alla tabella di cui sotto.

Importo bollini	
Tipologia d'impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 20,00
Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW	€ 40,00
Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW	€ 80,00
Impianti con potenzialità > 350 kW	€ 160,00
Impianto disattivato	€ 20,00

I tecnici accreditati potranno acquistare i bollini direttamente dalla Provincia o dall'organismo incaricato previa presentazione di apposita istanza con allegata ricevuta di versamento postale, intestato a "Provincia di Lecce" cc n. 28926715, causale "controllo impianti termici biennio 2012 2013" secondo gli importi corrispondenti alla suindicata tabella.

Articolo 17 - Oneri per le ispezioni

Gli oneri per le ispezioni previste dal presente regolamento (con esclusione delle ispezioni a campione su impianti dichiarati con bollino verde a norma che sono gratuite), saranno determinate con apposito provvedimento della Provincia di Lecce in base alla tabella di cui sotto.

Oneri per ispezioni	
Tipologia d'impianto	Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW	€ 110,00



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Impianti con potenzialità >35 kW e < 116 kW	€ 200,00
Impianti con potenzialità >116 kW e < 350 kW	€ 320,00
Impianti con potenzialità >350 kW	€ 450,00
Generatore aggiuntivo	€ 110,00
Mancata ispezione (utente assente – rifiuto d'accesso)	€ 35,00

Articolo 18 - Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

Il manutentore per poter trasmettere per via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici nelle modalità di cui al presente regolamento, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dalla Provincia di Lecce.

A tal fine il manutentore deve presentare alla Provincia di Lecce:

- istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
- elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura.

I manutentori che risulteranno iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito per le trasmissioni on line della documentazione tecnica.

Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione, il rapporto di controllo di ogni impianto termico di sua competenza (allegato G per impianti < 35 kW, allegato F per impianti ≥ 35 kW, rapporto di controllo specifico per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore ecc.).

Tale rapporto tecnico dovrà essere inviato entro 60 giorni dalla data del rilascio.

Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.

I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico di loro competenza ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.

Coloro che si renderanno responsabili del mancato invio di un rapporto di controllo tecnico relativo ad un controllo di efficienza energetica, di irregolarità riscontrate in sede di ispezione su impianti dichiarati con bollino verde , e che risulteranno non in regola con l'invio dei certificati di taratura degli strumenti, saranno segnalati alla Commissione (art. 21) che valuterà l'applicazione del seguente provvedimento:

- disabilitazione dal software di gestione per un periodo di tre mesi (il manutentore disabilitato non potrà inviare/trasmettere rapporti di controllo e/o dichiarare gli impianti termici né ritirare/acquistare i bollini verde/arancione/rosso);
- espulsione definitiva, alla terza infrazione, dall'elenco delle ditte abilitate.

Inoltre la Provincia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del D. Lgs. 192/05 e provvederà ad effettuare segnalazione alla Camera di Commercio.

I bollini non possono essere in alcun caso venduti ai cittadini o alle ditte di manutenzione che non abbiano ancora aderito all'iniziativa del bollino verde/arancione/rosso.

Articolo 19 – Catasto unico Provinciale degli impianti termici - CUPIT

La Provincia di Lecce al fine di ottenere un quadro conoscitivo completo ed unitario tale da adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti per legge, realizza un unico sistema informatico per la costituzione del catasto unico degli impianti termici denominato CUPIT.



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Articolo 20 – Fase transitoria

La Provincia di Lecce stabilirà con proprio provvedimento, le procedure di una fase transitoria per la dichiarazione-trasmissione di tutti i rapporti di controllo rilasciati dal 1/01/2011 sino all'avvio della campagna di dichiarazione a regime, onde aggiornare la banca dati con le date di regolare manutenzione per ogni impianto, che consentirà di dare l'avvio alla procedura di DICHIARAZIONE APERTA.

Esclusivamente nella fase transitoria sarà possibile inviare alla Provincia di Lecce anche in forma cartacea, i predetti rapporti di controllo.

Articolo 21 – Istituzione di una commissione

Al fine di dirimere eventuali controversie derivanti dall'attività di accertamento ed ispezione della Provincia di Lecce o dell'organismo incaricato, è istituita una commissione permanente costituita da:

- un rappresentante della Provincia di Lecce;
- un rappresentante dell'organismo incaricato;
- un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori del settore impianti termici;
- un rappresentante dell'associazione dei consumatori.

Articolo 22 - Decorrenza dei termini

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività e costituisce abrogazione integrale del precedente.